

Norme & Tributi

Pec amministratori, per Unioncamere nessun termine previsto dalla legge

Legge di bilancio

Le Camere di commercio: il 30 giugno non è una scadenza sanzionabile

Il calendario per società iscritte al 1° gennaio 2025 in una nota del Mimit

Maurizio Pirazzini

È pressoché unanime la lettura data dalle Camere di commercio (Milano, Torino, Bergamo, Lecce e Padova, per citarne alcune) per smentire le notizie e le campagne pubblicitarie che sembrano far sussistere un termine al 30 giugno - con tanto di sanzioni - per il deposito del domicilio digitale (Pec) di tutti gli amministratori delle società iscritte al 1° gennaio 2025.

Le Camere di commercio mettono, così, un punto fermo - almeno su questo profilo, che toccherebbe il portafoglio degli imprenditori con l'applicazione di sanzioni - sulle difficoltà interpretativa dell'articolo 1, comma 860, della legge 207/2024 (Bilancio 2025), che crea in modo scomposto un nuovo balzello burocratico a carico degli amministratori di società: circa 4 milioni di soggetti a livello nazionale.

Nessun termine al 30 giugno 2025 e nessuna sanzione è espressamente prevista dalla legge, anche se un'indicazione interpretativa in tal senso è stata fornita, in

prima lettura della nuova disposizione, dal ministero dello Sviluppo economico (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 marzo). Alla nota ministeriale hanno fatto seguito, in data 2 aprile, specifiche osservazioni di Unioncamere, di cui ancora si attende il riscontro, auspicando un revirement da parte degli uffici ministeriali.

Ma lo pseudo termine del 30 giugno incombe, ed è per tale motivo che le Camere di commercio hanno ritenuto di assumere una posizione chiara e univocamente orientata in senso contrario alla sussistenza del termine e all'applicazione delle sanzioni.

Un «obbligo» (ma senza sanzio-

ne amministrativa) introdotto dalla legge di Bilancio di cui non si comprende, a tutt'oggi, la ratio (si veda «Il Sole 24 ore del 1° gennaio 2025). Si pensi alla necessità di notificare un atto legale da parte della Pa o di privati nei confronti della società. Il soggetto interessato dovrà effettuare la notifica esclusivamente presso la Pec della società pubblicata nel Registro delle imprese sin dal 2008 e non certo presso la Pec

La data perentoria per un adempimento che deve essere previsto dal legislatore

L'UNGDECEC

I giovani commercialisti: «Necessario un chiarimento a livello normativo»

L'obbligo o meno di comunicazione della Pec degli amministratori preoccupa l'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. Secondo Francesco Cataldi e Stefania Serina, presidente e delegata della commissione semplificazioni fiscali dell'Ungdcec, «a meno di una settimana dalla scadenza del 30 giugno, Unioncamere e Mimit continuano a offrire versioni contrastanti su cosa debba essere effettivamente comunicato, scatenando l'ennesimo caos operativo che grava

sui commercialisti, lasciati a interpretare due indicazioni opposte, in pieno periodo di dichiarazioni». L'Ungdcec sottolinea la necessità di un «intervento normativo che disciplini con chiarezza l'adempimento in oggetto. In attesa di una regolamentazione ufficiale, chiediamo un intervento tempestivo da parte del Mimit, oppure che i chiarimenti forniti da Unioncamere vengano ufficializzati tramite una nota pubblica indirizzata a tutte le Camere di commercio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

che i singoli amministratori potranno pubblicare dal 1° gennaio in poi. Si pensi alla potenziale confusione che si potrebbe avere anche nel processo civile.

Il tecnicismo e la formulazione letterale con cui è stata scritta la norma porta tuttavia a concludere per la completa inesistenza di un termine entro cui adempiere a tale previsione. E un termine espresso è un elemento essenziale che deve essere previsto a livello legislativo ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 codice civile, secondo cui, «Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, (...)» è soggetto ad una sanzione da 103 a 1.032 euro. Il termine, al fine di procedere all'applicazione della sanzione deve essere esplicitamente «prescritto» da una disposizione di legge, che nel caso di specie manca, come richiesto, peraltro, nella disciplina di principio in materia di sanzioni amministrative. L'articolo 1 della legge n. 689/1981 prevede, infatti, che «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati».

La mancanza di un termine entro cui dover adempiere (il 30 giugno non è, infatti, previsto dalla legge) fa cadere anche l'applicazione di sanzioni amministrative. Un onere e un rischio in meno per le imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il condomino non paga i costi relativi a danni precedenti il suo acquisto

Cassazione

Secondo la Corte risponde il proprietario dell'unità al momento del fatto illecito

Angelo Busani

Chi compra un appartamento in un condominio non concorre al pagamento di costi provocati da un fatto illecito accaduto prima del suo acquisto: così la Cassazione nell'ordinanza 16435/2025 (si veda nt plus condominio di sabato scorso).

Il fatto oggetto di giudizio era un allagamento dei piani interrati di un condominio, provocato da un'esondazione del 1993 mal governata dal condominio a causa di una cattiva gestione delle pompe di aspirazione condominiali. Richiesto, quale condomino, di concorrere al risarcimento del danno provocato alle unità immobiliari allagate, l'attore aveva eccepito di non essere tenuto al pagamento di tali costi, avendo acquistato l'unità immobiliare nel 2004 e cioè dopo il fatto dannoso.

Il Tribunale di Milano aveva affermato il suo obbligo di concorrere al risarcimento per la quota millesimale di pertinenza in virtù del principio di «ambulatorietà passiva», in base al quale l'acquirente di un'unità immobiliare risponde dei costi inerenti all'edificio condominiale in solido con il condomino venditore e cioè con il soggetto che era condomino nel momento in cui si è originata l'obbligazione di pagamento di tali costi. Alla stessa conclusione era giunta la Corte d'appello di Milano, decidendo che l'obbligazione risarcitoria

gravante su un condomino, per un illecito del condominio, è una obbligazione reale (propter rem), gravante i soggetti i quali, tempo per tempo, si trovano a essere proprietari di una unità immobiliare facente parte di un condominio.

La Cassazione contesta l'argomentazione secondo la quale, in relazione al risarcimento dei danni subiti dai singoli condomini nelle loro unità immobiliari a causa di mal governo delle parti comuni, vale la stessa regola dell'obbligo per il singolo condomino di contribuire alle spese necessarie per la manutenzione delle parti comuni: seguendo questa tesi, non avrebbe rilievo liberatorio la circostanza che un condomino avesse assunto tale qualità dopo il verificarsi dell'evento dannoso in quanto, subentrando nella proprietà delle parti comuni dell'edificio, egli subentra nei rapporti, attivi e passivi, connessi a tale proprietà.

Per il giudice della legittimità, invece, il proprietario dell'appartamento danneggiato è un terzo che subisce un danno per l'inadempimento dell'obbligo di conservazione della cosa comune. In questo caso si tratta di una responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che il danno cagionato dal bene comune alle unità immobiliari di proprietà di singoli condomini non è quindi configurabile in termini di obbligazione propter rem; e, una volta esclusa l'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali, deve anche escludersi che l'acquirente di una porzione condominiale possa essere ritenuto gravato degli obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell'acquisto, dovendo di detti danni rispondere il proprietario della unità immobiliare al momento del fatto illecito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aziende & Territorio

a cura di PUBLIMEDIAGROUP.IT

Imprese protagoniste del cambiamento che fanno crescere il sistema

Tecnologie all'avanguardia, resilienza e visione strategica trainano la nuova stagione dell'industria italiana nei mercati globali

Le imprese italiane si trovano oggi ad affrontare scenari sempre più dinamici e competitivi: in tali contesti, la capacità di adattarsi al cambiamento e guidare l'innovazione diventa un elemento chiave per continuare a crescere. Le aziende rispondono alle nuove esigenze dei clienti con flessibilità, know-how e visione strategica, dando vita a modelli di business sempre nuovi. Dalla formazione professionale al settore logistica, dalla produzione di motori elettrici per l'industria alle applicazioni software, fino alle soluzioni per il packaging, il trend delle imprese italiane è l'eccellenza.



Aula formazione

CEIDA, l'eccellenza nella formazione che realizza programmi avanzati e su misura investendo sui leader del futuro

Dal 1980, il CEIDA realizza programmi avanzati per funzionari e dirigenti delle P.A. con focus su alcuni Competence Center quali Diritto Amministrativo, Finanza e Contabilità, Governance e Cerimoniale. Le best practice, l'expertise con la P.A., una Faculty di elevato standing hanno reso possibile la progettazione di programmi su misura per istituzioni prestigiose (Presidenza del Consiglio dei Ministri, ICE, ecc.). Nel frattempo, CEIDA ha investito sulla ricerca in I.A. e Cybersecurity per realizzare politiche di re-skilling e up-skilling essenziali per i future jobs e per quelli attuali. A tale scopo ha lanciato una serie di nuove iniziative: Education Advisory Board, organo collegiale per il coordinamento scientifico e l'innovazione dei programmi;

Divisione Custom Projects, nuova divisione dedicata alle PMI. European Security and Defence College: l'ammisione all'ESDC rappresenta l'opportunità di realizzare cooperazione e knowledge sharing sui temi dell'innovazione. Divisione Europrogettazione: dedicata ai Bandi Diretti dell'UE, per approcciare il sistema dei fondi UE in modo sistemico e strategico. Università: la ricerca di una partnership con un'università internazionale per lavorare allo sviluppo di programmi esecutivi innovativi e a progetti di ricerca applicata. Investire nella formazione significa investire per formare i leader del futuro, capaci di coniugare benessere e sostenibilità, innovazione e inclusione, crescita economica e sviluppo sociale. Info: www.ceida.com

Roberto Romano S.r.l., società di logistica e trasporti che punta su precisione e continua evoluzione

Dal 1974, la Roberto Romano S.r.l. è un punto di riferimento nel panorama italiano della logistica e dei trasporti. Fondata da Roberto Romano, oggi è guidata dalla famiglia del fondatore e in particolare dal direttore operativo, l'Avv. Enrico Romano. L'azienda si occupa di trasporto merci, deposito e transit point, ed è attrezzata per la gestione di merci a temperatura controllata, con strutture che garantiscono fasce termiche a +15/+18°C e un deposito di circa 1.000 mq a 0/+4°C, fondamentale per settori come l'agroalimentare e il farmaceutico. Nel 2023 nasce Romano Servizi S.r.l., fondata da Enrico e Claudia Romano, con il supporto amministrativo di Anna Romano: una nuova realtà che eredita i valori storici della famiglia e li traduce in un'offerta logistica

moderna, integrata e tecnologica, orientata al servizio su misura. «Elemento fondante di entrambe le aziende - sottolinea l'Avv. Romano - è la presenza di personale esclusivamente diretto e coeso, che lavora in un ambiente sereno e motivato. La nascita della Romano Servizi S.r.l., congiuntamente alla Roberto Romano S.r.l., rappresenta non solo la naturale evoluzione del percorso familiare supportato dai propri manager, preposti, consulenti e da tutto lo staff, ma anche un segnale di continuità e innovazione. Due aziende, un'unica visione: offrire soluzioni logistiche di qualità, ad ampio raggio con dei presupposti cardine di lavoro di squadra, fiducia e competenza con 50 anni di esperienza». Info: robertoromanotrasporti.it



Il Team



Esterno dello stabilimento

60 anni di Mini Motor: dal power transmission al motion control, una crescita costante e rivolta al futuro

Nata nel 1965 come piccola impresa, Mini Motor è oggi un punto di riferimento globale nella power transmission e nel motion control: sessant'anni di storia industriale, attraversati con visione, innovazione e uno sguardo sempre rivolto al futuro. Specializzatasi fin dagli anni '70 in motoriduttori integrati per uso industriale, Mini Motor ha saputo distinguersi per l'affidabilità dei propri prodotti, ideati per resistere a carichi gravosi e ambienti impegnativi. «Il nostro obiettivo non è mai stato solo vendere componenti, ma offrire soluzioni intelligenti e durevoli, nate dal dialogo costante con i nostri clienti», spiega il CEO Andrea Franceschini. Fiore all'occhiello è la linea DBS, servomotori brushless con azionamento integrato progettati per semplifi-

care installazione e gestione operativa, oggi utilizzati in settori esigenti come ceramica, packaging e logistica. Negli ultimi anni Mini Motor ha scelto l'integrazione verticale, acquisendo due aziende partner per rafforzare la filiera produttiva. «Controllare direttamente ogni fase ci consente di garantire qualità assoluta e tempi certi», sottolinea Franceschini. A trainare il futuro è la Ricerca e Sviluppo, con soluzioni sempre più smart, ma anche l'espansione internazionale: «La nostra partnership con Rockwell Automation, il colosso americano dell'automazione, ci permetterà di rafforzarsi nel mercato USA, in aggiunta a una presenza europea già ben consolidata, come testimoniano le nostre filiali in Germania e Olanda». Info: minimotor.com

Beps Engineering: soluzioni software e servizi di logistica

Beps nasce nel 2006 nell'incubatore del Politecnico di Torino come start-up innovativa, da un'idea di Beppe Platania ed Enrico Grillo. «I nostri ambiti di attività sono le soluzioni Embedded di Microsoft e la logistica - spiega l'AD Antonella Grillo - e ci contraddistingue una propensione alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative, che ci ha portato a partecipare a Bandi di gara Regionali». Beps si impegna in tal senso al fianco di grandi centri di ricerca come Politecnico di Torino, Università di Torino, Centro ricerche RAI, ecc. «Nel 2024 abbiamo presentato una soluzione innovativa, a basso costo, per la gestione degli aggiornamenti software: un impegno che si protrarrà per quest'anno e anche per il 2026». Info: www.bepseng.it



Antonella Grillo, AD

Casone S.p.A.: packaging in plastica da oltre 50 anni

Casone S.p.A., dal 1973, è un punto di riferimento nella produzione di contenitori in plastica per i settori chimico, alimentare e farmaceutico. Con uno stabilimento all'avanguardia e un reparto Ricerca & Sviluppo, offre soluzioni su misura, esportando in tutto il mondo. L'azienda ha ricevuto prestigiosi premi, tra cui 3 Oscar Italiani dell'Imballaggio e l'Oscar Europeo Eurostar, e vanta numerose certificazioni, tra cui la UNI/PdR 125 per la parità di genere. Casone è anche un modello di sostenibilità: utilizza macchine elettriche, ha installato un trigeneratore e un impianto fotovoltaico, e investe in materiali riciclati. Un'azienda solida e responsabile, che guarda al futuro con la stessa passione che l'ha resa leader nel settore. Info: casone.it



Esterno dello stabilimento